

**REPUBBLICA ITALIANA**

N.4786/04REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 4341 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

**DECISIONE**

**sul ricorso in appello n. 4341/2003 proposto da Delogu Gianfranco**, rappresentato e difeso dall'avv. G. Longheu e l'avv. S. Amorosino elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via C. Menotti 24;

**CONTRO**

**Comune di Nuoro**, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Dedoni, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n. 104, presso Studio A. De Angelis;

**e nei confronti**

**-del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale**, rappresentato e difeso dall'avv.to E. Cotza, elettivamente domiciliato in Roma, via Portuense n. 104, presso Studio A. De Angelis;

**-di G. Bacciu, non costituitosi;**

**per la riforma**

**della sentenza TAR Sardegna n. 315 del 19.3.2003**, con la quale sono stati riuniti e respinti i due ricorsi proposti da Gianfranco Delogu;

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro e del Consorzio per l'area di sviluppo della Sardegna Centrale;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 9.3..2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresì per le parti gli avv.ti Longheu, Dedoni e Cotza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

### **FATTO**

Con l'appello in epigrafe, il prof. Delogu ha fatto presente che era componente dell'Assemblea generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Nuoro; che il mandato di componente dell'Assemblea, in forza dello Statuto consortile, aveva scadenza 24.11.2004; che il Sindaco di Nuoro notificava al Consorzio un primo provvedimento (n. 29 dell'11.9.2002), con il quale nominava G. Bacciu a rappresentante del Comune presso il Consorzio; che contro tale provvedimento proponeva un primo ricorso al TAR Sardegna, sostenendo che il suo mandato non risultava scaduto; che nelle more della camera di consiglio il Sindaco adottava un nuovo provvedimento revocando la sua nomina e reiterando la nomina del sig. Bacciu; che con un secondo ricorso impugnava presso il TAR anche il nuovo provvedimento, ma il TAR riuniti i ricorsi li respingeva entrambi con la sentenza in epigrafe, ritenendo che l'Amministrazione, un

volta venuta meno il rapporto di fiducia con i suoi rappresentanti, ben poteva revocarli senza ulteriore motivazione e senza che fosse tenuta a comunicare l'avvio del procedimento.

Ha dedotto quanto segue:

-il TAR aveva erroneamente ritenuta cessata la materia del contendere in ordine al primo provvedimento;

-contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, nella specie era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento al fine di contestargli i comportamenti e gli atti ritenuti contrastanti con l'indirizzo politico dell'Ente;

-il TAR aveva sostanzialmente ritenuto revocabile ad nutum l'incarico conferitogli, mentre occorreva tener conto che il Consiglio comunale di Nuoro non aveva deliberato alcun indirizzo in proposito, per cui il Sindaco non poteva procedere alla revoca della sua nomina e comunque occorreva motivare adeguatamente mentre la revoca dell'incarico si basava genericamente sul fatto che il nominato non godeva più della fiducia dell'Amministrazione, in quanto non relazionavano tempestivamente e non risultavano in sintonia con gli indirizzi politici, senza specificare alcunché in proposito.

Si sono Costituiti in giudizio il Comune di Nuoro, nonché il Consorzio e l'amministrazione provinciale.

Il Comune ha rilevato che l'appellante era sopravvissuto agli esponenti di vertice della maggioranza politica che lo aveva

nominato, per cui correttamente era stato sostituito una volta venuta meno tale maggioranza; che non poteva ritenersi efficace la delibera dell'assemblea del Consorzio n.33/99 che ne aveva stabilita la scadenza in cinque anni dal 25.11.1999 e cioè in complessivi otto anni dall'inizio del mandato (1.1.1977), per cui doveva ritenersi legittimo il decreto n. 29/2002, integrato con il decreto 35/2002, in relazione all'intervenuta scadenza del mandato. Ha poi evidenziato che non poteva aderirsi alla tesi dell'appellante secondo cui la mancanza di indirizzi specifici in materia non consentiva la sostituzione del rappresentante del Comune; che il provvedimento di revoca era adeguatamente motivato ed inoltre non era necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca in relazione alla urgente necessità di provvedere ed alla maturata scadenza dell'incarico.

Considerazioni analoghe ha prospettato anche il Consorzio.

Alla pubblica udienza del 9.3.2004, il ricorso è passato in decisione.

## **DIRITTO**

1. Con sentenza TAR Sardegna n. 315 del 19.3.2003 sono stati riuniti e respinti i due ricorsi proposti da Delogu Gianfranco i due decreti del sindaco di Nuoro n. 29/2002 e n. 247/2002, con i quali veniva prima disposta la nomina di Giuseppe Bacciu a rappresentante del Comune in seno all'Assemblea del Consorzio per l'area industriale di sviluppo della Sardegna Centrale e poi

veniva revocato il precedente decreto del 30.1.1995 e confermata ex art. 50, comma 8°, D. L. vo 18.8.2000 n. 267 la nomina del nuovo rappresentante.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'interessato.

2.L'appello è infondato.

2.1.Il TAR, dopo aver premesso che la controversia concerneva l'individuazione dei poteri spettanti al Sindaco del Comune, o al Presidente dell'Amministrazione provinciale, in relazione alla permanenza nell'incarico dei rappresentanti del comune o della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni ex art. 50 D. L.vo n. n. 267/2000, ha sostanzialmente ritenuto che la rappresentanza si fondava su un rapporto fiduciario, per cui la scelta dei nuovi rappresentanti e, conseguentemente, la revoca dei precedenti era congruamente motivata con riferimento alla presenza o rispettivamente all'assenza di quest'ultimo (senza ulteriore specificazione).

2.2.La conclusione cui è pervenuto il TAR non può essere condivisa ma il ricorso originario va comunque respinto sia pure con diversa motivazione.

Indubbiamente nella materia della nomina o revoca dei rappresentanti dell'Ente locale presso Enti, Aziende ed Istituzioni sussiste una lata discrezionalità ma al fine di poterne valutare l'ampiezza, e conseguentemente commisurarne concretamente l'onere di motivazione, bisogna tener conto innanzitutto della

specifica normativa.

Occorre tener presente che l'art. 32 L. 8.6.1990 n. 142 aveva attribuito inizialmente tale potere ai Consigli comunali e provinciali, che vi dovevano provvedere entro 45 giorni dall'elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, salvo in mancanza il potere sostitutivo del Sindaco o del Presidente della Provincia sentiti i capigruppo consiliari ai sensi del successivo art. 36.

Poi sono intervenuti gli artt 13 e 15 L. 25.3.1993 n. 81, che hanno sostituito le menzionate disposizioni, attribuendo il relativo potere direttamente al Sindaco o al Presidente della Provincia ma condizionandolo agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, con la conferma del termine dei 45 giorni per l'effettuazione delle nomine dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, norme che sono state poi trasfuse nell'art. 50, commi 8 e 9, D. L.vo n. 267/2000.

2.3. Con la conseguenza che almeno attualmente, per quanto concerne l'ipotesi della revoca della nomina del rappresentante in carica, il relativo potere non può essere esercitato ad libitum (per il semplice venir meno del rapporto fiduciario, qualunque ne sia la ragione), come sembra ritenere il TAR, ma in modo congruente rispetto agli indirizzi stabiliti dal Consiglio o, in mancanza, rispetto a quelli che potrebbero essere da esso stabiliti.

2.4. Nel caso in esame, tali indirizzi non sono stati adottati dal Consiglio comunale di Nuoro (come è pacifico tra le parti) ma ciò non precludeva al Sindaco, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, di adottare il provvedimento di revoca, adeguatamente motivando al riguardo.

Peraltro, la revoca della nomina è stata motivata nel secondo decreto tenendo conto di molteplici aspetti ed in particolare:

a-la nomina risaliva al 30.1.1995 e la relativa scelta era riferibile ad altra maggioranza ed ad altro sindaco rispetto a quelli attuali;

b-detto rappresentante non godeva più della fiducia dell'amministrazione e non sussisteva rapporto di rappresentatività tra il prof. Delogu ed la compagine che governava attualmente il Comune;

c-il nominato non aveva mai relazionato sull'attività del Consorzio neppure nel corso dell'adozione del nuovo Statuto.

Tra le menzionate ragioni addotte, almeno una è sufficiente da sola a reggere il provvedimento di revoca ed è quella di cui punto

a) dal momento che essa presuppone che l'incarico in questione non possa avere una durata superiore al mandato dell'organo che vi ha provveduto, criterio che ben potrebbe essere stabilito in materia dal Consiglio comunale.

Tale criterio d'altra parte non è stato specificamente contestato dall'appellante, che si è soffermato invece a prospettare la

mancanza di un'adeguata motivazione in relazione al venir meno del rapporto fiduciario.

2.5. Neppure vale dedurre la mancanza della comunicazione dell'avvio del procedimento, atteso che è stata adottata nel decreto n. 35/2002 l'urgenza di provvedere (al fine di assicurare funzionalità amministrativa e sintonia di gestione) e la mancanza di detta urgenza non è stata contestata in appello.

2.6. Una volta ritenute infondate le doglianze avanzate nei confronti del secondo decreto, l'appellante non ha interesse all'esame della censura con la quale si sostiene che il suo mandato, sulla base del nuovo Statuto del Consorzio, sarebbe scaduto solo il 24.11.2004.

3. Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto e per l'effetto i ricorsi originari vanno respinti con diversa motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

**Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) respinge l'appello indicato in epigrafe.**

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.3.2004, con l'intervento dei signori:

Pres. Agostino Elefante

Cons. Raffaele Carboni

Cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia

Cons. Goffredo Zaccardi

Cons. Aniello Cerreto Est.

L'ESTENSORE

f.to Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 28 giugno 2004**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***f.to Livia Patroni Griffi***